

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2331 del 09/05/2022
Oggetto	: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA A FRANCESCO DI BALDASSARRE E GIOVANNI CORINI PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC) AD USO AGRICOLO, VENATORIO E NATURALISTICO - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - NUOVI CONCESSIONARI: DI BALDASSARRE FRANCESCO E SOCIETÀ AGRICOLA CASELLE DI CORINI G. E BIANZANI N. S.S. - SINADOC: 10881/2022 - CODICE PROCEDIMENTO: PCPPT0092.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2481 del 09/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove MAGGIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA A FRANCESCO DI BALDASSARRE E GIOVANNI CORINI PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC) AD USO AGRICOLO, VENATORIO E NATURALISTICO – CORSO D'ACQUA: FIUME PO – NUOVI CONCESSIONARI: DI BALDASSARRE FRANCESCO E SOCIETÀ AGRICOLA CASELLE DI CORINI G. E BIANZANI N. S.S. - SINADOC: 10881/2022 - CODICE PROCEDIMENTO: PCPPT0092.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 05/01/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n.1740 del 2018 – n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitana-

ne di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- n. 6139 del 19/05/2015 a firma del Responsabile Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna con il quale è stato rilasciato a Francesco Di Baldassarre (C.F.: DBLFNC79C11F205Q) e a Giovanni Corini (C.F.: CRNGNN66P19D150G), entrambi residenti in Stagno Lombardo (CR), il rinnovo della concessione, con scadenza il 20/12/2026, per l’occupazione ad uso agricolo e rinaturazione di aree demaniali del Fiume Po ubicate in Comune di Villanova d’Arda (PC), Località Isola Gerola individuata catastalmente al foglio 34, mappale 10 e fronte mappali 30-31 e foglio 10 mappale 22 per una superficie complessiva di 25.00.00 Ha da utilizzare:
 - 18.00.00 Ha come coltivazioni a bassi impatto ambientale (prato permanente o colture erbacee avvicendate);
 - 03.50.00 Ha come area di rispetto per la nidificazione di alcune specie di uccelli ormai rare;
 - 01.00.00 Ha come saliceto ripariale;
 - 02.50.00 Ha come formazione forestale;
- n. 2320 del 13/07/2016 con il quale questo Servizio ha integrato la succitata concessione n. 6129/2015 assentendo l’utilizzo delle aree demaniali di cui trattasi anche ad uso venatorio, come richiesto con ap-

posita istanza dai concessionari;

VISTA l'istanza del 02/03/2022, assunta al protocollo ARPAE con il n. 34438, con la quale i summenzionati signor Di Baldassarre Francesco – C.F.: DBLFNC79C11F205Q – e Corini Giovanni (C.F. CRNG-NN66P19D150G – hanno chiesto il cambio di titolarità della sopra descritta concessione sostituendo l'attuale concessionario Corini Giovanni con la ditta “Società Agricola Caselle di Corini G. e Bianzani N. S.S.” - C.F. e P.I.V.A.: 01754440194 – con sede legale in Stagno Lombardo (CR), intestando, quindi, la concessione a “Di Baldassarre Francesco” e a “Società Agricola Caselle di Corini G. e Bianzani N. S.S.”;

CONSIDERATO che, da ulteriori approfondimenti cartografici, si è accertato che i dati catastali delle aree demaniali oggetto della concessione di cui trattasi sono stati modificati e **RITENUTO**, pertanto, di provvedere, con il presente atto, ad aggiornare tali dati;

ACCERTATO che:

- i concessionari uscenti risultano in regola col versamento di quanto dovuto per i canoni, sino al corrente anno 2022;
- i richiedenti:
 - hanno corrisposto le spese istruttorie;
 - hanno versato la somma pari a € 1.909,12 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 1.217,81 in data 19/12/2002, € 444,19 in data 12/01/2009, € 139,00 in data 11/05/2015 dai precedenti concessionari, rinunciatari a favore dei subentranti – documento in atti - e € 108,12 il 06/05/2022);

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi all'approvazione del cambio di titolarità della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., al signor DI BALDASSARRE FRANCESCO – C.F.: DBLFNC79C11F205Q – residente in Comune di Stagno Lombardo (CR) e alla SOCIETÀ AGRICOLA CASELLE DI CORINI G. E BIANZANI N. S.S. - C.F. e P.I.V.A.: 01754440194 – con sede legale in Stagno Lombardo (CR), il cambio di titolarità della concessione, in precedenza rilasciata, con atto n. 6139 del 19/05/2015 (successivamente modificato e integrato con atto n. 2320 del 13/07/2016), a Di Baldassarre Francesco (C.F.: DBLFNC79C11F205Q) e a Corini Giovanni (C.F.: CRNGNN66P19D150G), per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 25.00.00 Ha di superficie, per uso agricolo, venatorio e naturalistico, ubicata in Comune di Villanova sull'Arda (PC), in Località Isola Gerola, sponda sinistra del Fiume Po, censita al N.C.T. di detto Comune al foglio 10p e al foglio 34 mappale 10 e fronte mappali 30 e 31, come da elaborato planimetrico allegato (sub 1). Nel dettaglio le destinazioni d'uso delle aree oggetto della presente concessione sono:
 - 18.00.00 Ha destinato a coltivazioni a basso impatto ambientale (prato permanente o colture erbacee avvicendate);
 - 03.50.00 Ha area di rispetto della nidificazione di alcune specie di uccelli ormai rari;
 - 01.00.00 Ha destinato a saliceto ripariale;
 - 02.50.00 Ha destinati a formazioni forestali;secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale – Codice Procedimento: PCPPT0092;
2. **di confermare che** la concessione è valida fino al 20/12/2026 (scadenza già stabilita con il summenzionato atto n. 6139 del 19/05/2015);
3. **di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 06/05/2022;
4. **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di

concessione;

DÀ ATTO CHE

- ♦ quanto dovuto per i canoni, sino all'anno 2022 è stato pagato ;
- ♦ l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 1.909,12, è stato versato;
- ♦ la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- ♦ la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- ♦ il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'auto-

rità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a DI BALDASSARRE FRANCESCO (C.F.: DBLFNC79C11F205Q), residente in Comune di Stagno Lombardo (CR), e alla SOCIETÀ AGRICOLA CASELLE DI CORINI G. E BIANZANI N. S.S. (C.F. e P.I.V.A.: 01754440194) con sede legale in Stagno Lombardo (CR), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PCPPT0092.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 25.00.00 Ha di superficie, per uso agricolo, venatorio e naturalistico, ubicata in Comune di Villanova sull'Arda (PC), in Località Isola Gerola, sponda sinistra del Fiume Po, censita al N.C.T. di detto Comune al foglio 10p, foglio 34 mappale 10 e fronte mappali 30 e 31, come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).
2. Nel dettaglio le destinazioni d'uso delle aree in oggetto sono:
 - 18.00.00 Ha: destinati a coltivazioni a basso impatto ambientale (prato permanente o colture erbacee avvicendate),
 - 03.50.00 Ha: area di rispetto della nidificazione di alcune specie di uccelli ormai rari,
 - 01.00.00 Ha: destinato a saliceto ripariale,
 - 02.50.00 Ha: destinati a formazioni forestali.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione è valida fino al **20/12/2026** (scadenza già stabilita con l'atto n. 6139 del 19/05/2015).
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora i Concessionari non siano più interessati o non intendano richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momen-

to, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **1.904,12**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **1.909,12**.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale dei Concessionari, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dei Concessionari medesimi.

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico dei Concessionari.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, i Concessionari dovranno inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora i Concessionari, o anche uno dei Concessionari, intendessero recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai Concessionari e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. I Concessionari sono custodi dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o loro aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico dei Concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico dei Concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente solleva-

te ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo ai Concessionari di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.
7. Qualora uno dei Concessionari venga meno agli obblighi inerenti la concessione, gli altri titolari la concessione stessa sono obbligati ad ottemperarvi, restando autorizzati ad esercitare i benefici della concessione medesima, con tutti i conseguenti oneri e obblighi.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo, protocollo n. 7164 del 12/03/2015, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 – Prescrizioni relative al Piano di Gestione

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, protocollo n. 4974 del 09/07/2014 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 3).

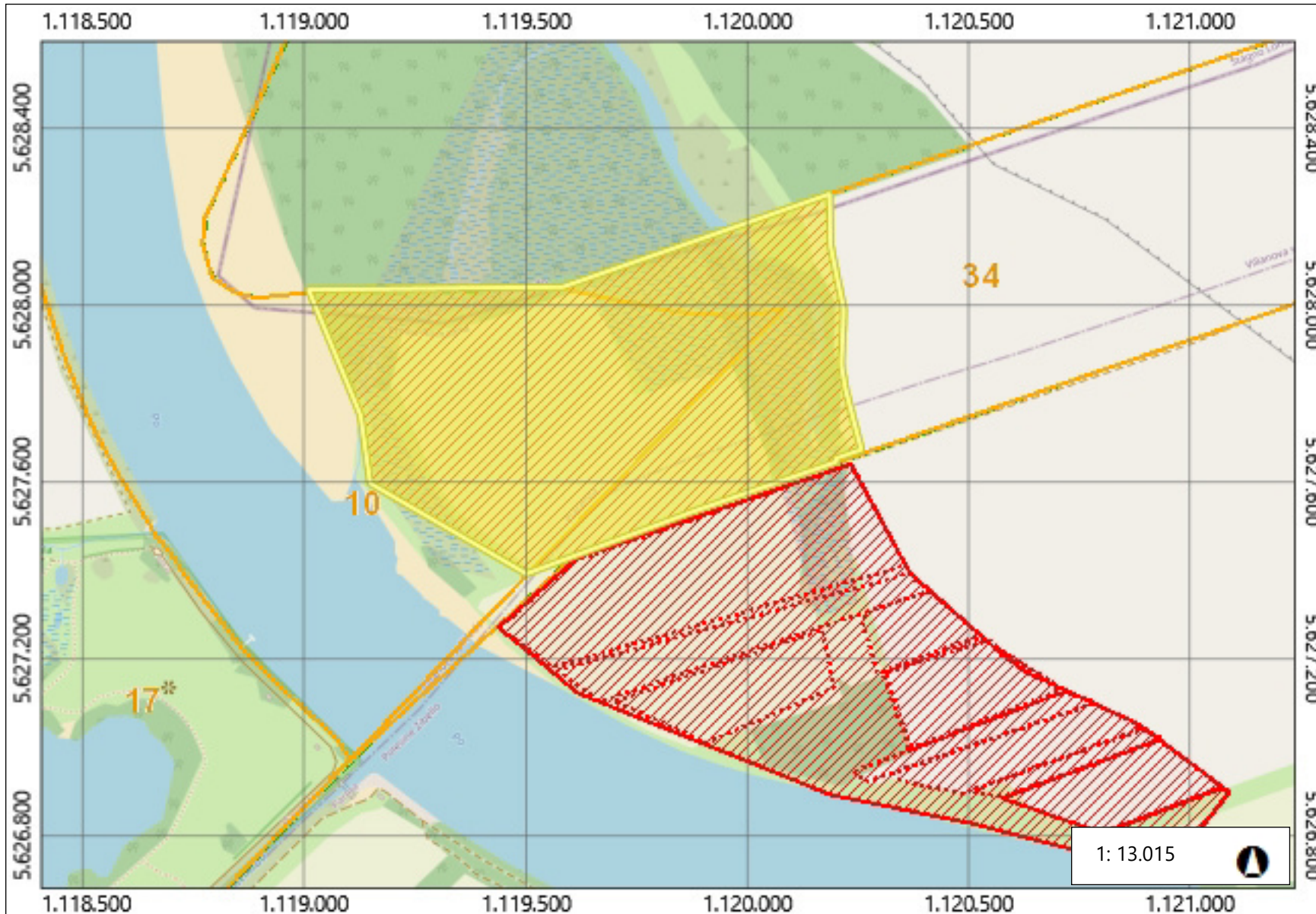
Art. 9 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

I sottoscritti Di Baldassarre Francesco (C.F.: DBLFNC79C11F205Q) e Corini Giovanni (C.F. CRNGNN66P19D150G, quest'ultimo in qualità di legale rappresentante della ditta SOCIETÀ AGRICOLA CASELLE DI CORINI G. E BIANZANI N. S.S. (C.F. e P.I.V.A.: 01754440194), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.
in data 06/05/2022

Firmato per accettazione, il concessionario

**Firmato per accettazione, il legale rappre-
sentante della Società concessionaria**



Legenda

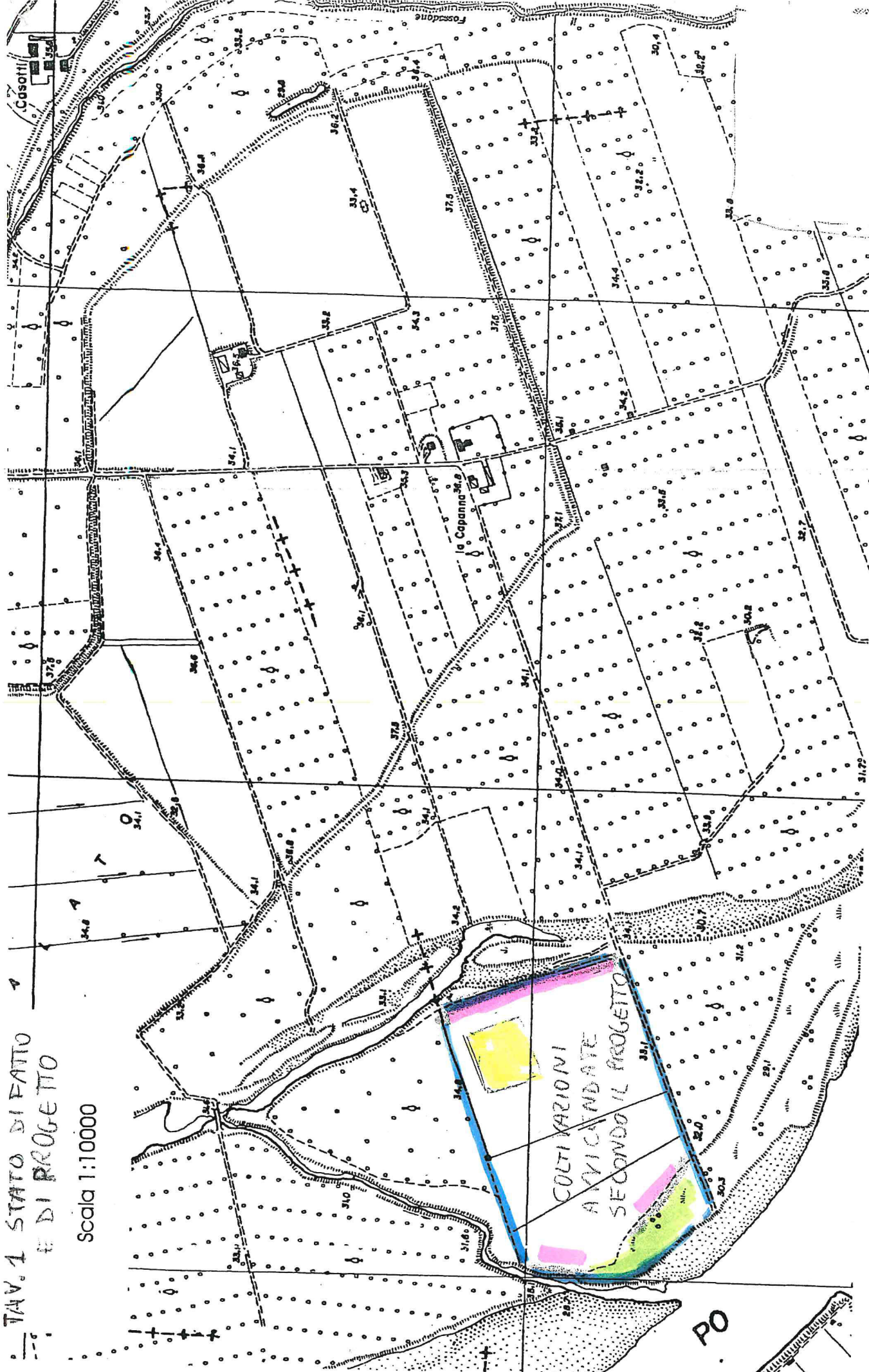
- Risorse puntuali modificabili
- Risorse lineari modificabili
- ▨ Risorse poligonali modificabili
- Risorse puntuali richieste
 - BACINO DI ACCUMULO
 - PRESA SUPERFICIALE
 - POZZO
 - SORGENTE
 - ATTRAVERSAMENTO
 - ESTRAZIONE MATERIALE LITOID
 - OPERA IDRAULICA
 - PERTINENZA IDRAULICA
 - RISORSA DA DOMANDA ONLINE
 - N.D.
- Risorse lineari richieste
 - ATTRAVERSAMENTO
 - ESTRAZIONE MATERIALE LITOID
 - OPERA IDRAULICA
 - PERTINENZA IDRAULICA
 - RISORSA DA DOMANDA ONLINE
- Risorse poligonali richieste
 - ▨ ATTRAVERSAMENTO
 - ▨ ESTRAZIONE MATERIALE LITOID
 - ▨ OPERA IDRAULICA
 - ▨ PERTINENZA IDRAULICA
 - ▨ RISORSA DA DOMANDA ONLINE
- Risorse puntuali assentite
 - BACINO DI ACCUMULO
 - PRESA SUPERFICIALE
 - POZZO
 - SORGENTE
 - ATTRAVERSAMENTO

651 0 325 651 Meters

WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere

TAV. 1 STATO DI FATTO
E DI PROGETTO

Scala 1:10000



- DELIMITAZIONE AREA
RICHIESTA IN CONCESSIONE
- AREA DI
RIFIDUZIONE
- SALICETO
ESISTENTE
- FASCE TAMPONE
(MIS. F. PSR)



ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po
Sede di Piacenza

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2015. 0231377

del 10/04/2015

Mitt.: A.I.PO - UFFICIO DI PIACENZA

- p.c. ALL' AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO
Via Garibaldi 75 PARMA
- p.c. AL COMUNE DI VILLANOVA D'ARDA (PC)
- p.c. ALL' AZ. AGRICOLA ISOLA GEROLA SRL
Sig. Francesco di Baldassarre
C.na Gerre del Pesce -STAGNO LOMBARDO (CR)
- p.c. AL Sig. CORINI Giovanni
via Caselle 1 - STAGNO LOMBARDO (CR)



IND. 1354 - F. 438/2007

Piacenza, 12 MAR 2015

Prot. N. 00007164
Class.6.20.10

Oggetto: POLIZIA IDRAULICA – RINNOVO CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE SITA IN SINISTRA DEL FIUME PO IN LOCALITA' ISOLA GIAROLA DEL COMUNE DI VILLANOVA D'ARDA (PC)

RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA TURISTICA VEN. "ISOLA GIAROLA"
-FRANCESCO DI BALDASSARRE Cascina Gerre del Pesce - STAGNO LOMBARDO (CR)
- CORINI GIOVANNI via Caselle 1 STAGNO LOMBARDO (CR)

In riferimento alla nota n. 44101 del 17.02.2014 di codesto Servizio Tecnico inerente la richiesta di rinnovo della Concessione di aree demaniali site in sinistra del Fiume Po e ricadenti in Comune di Villanova d'Arda, in catasto Fg 34 mapp. n. 10 e aree poste in fronte mapp. n. 30-31, nonché aree di cui al fg. 10 non censite poste al fronte del mapp. n. 10 del fg. 34; lo scrivente Ufficio,

ESPERITI i debiti sopralluoghi tecnico-idraulici volti all'acquisizione delle connotazioni idrauliche in sito;

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza di cui trattasi;

VISTO il precedente parere n. 49083 emesso in data 26.11.2008 dallo scrivente Ufficio;

VISTO il parere emesso dall'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma con nota n. 19237 del 10.07.2014;

VISTO il T.U. delle Leggi approvato con R.D. n° 523 del 25.07.1904 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO che agli effetti idraulici, ad oggi, non vi sono condizioni ostative al rinnovo della concessione di cui all'oggetto,

esprime

parere favorevole, esclusivamente agli effetti idraulici, al rinnovo della concessione delle aree demaniali di cui all'oggetto, a scopo di colture erbacee permanenti o avvicendate, e ferme restanti le seguenti prescrizioni tecnico idrauliche.

1. *Lo scrivente Ufficio Operativo, nell'ambito dei programmi di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di competenza, ha pianificato un intervento di rialzo e ringrosso delle arginature poste in destra idraulica in Comune di Villanova d'Arda. Pertanto al fine dell'eventuale reperimento del materiale terroso, laddove ritenuto idoneo sotto il profilo qualitativo, lo scrivente Ufficio **si riserva** di revocare, a termini di legge, in qualsiasi momento, la presente autorizzazione idraulica prefigurandosi nella fattispecie un superiore interesse pubblico e un vantaggio economico della Pubblica Amministrazione.*
2. Qualsiasi altro utilizzo delle aree demaniali diverso da quello oggetto di richiesta di concessione dovrà essere sottoposto, pena la revoca immediata della concessione, ad ulteriore preventiva valutazione e/o approvazione dello scrivente Ufficio nonché degli organismi all'uopo preposti.
3. La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini idraulici e non esime la Società richiedente dal munirsi di ogni altra eventuale debita autorizzazione, con specifico riferimento soprattutto alle autorizzazioni di tipo urbanistico e paesaggistico/ambientale, rilasciate dagli Organismi ed Enti Pubblici all'uopo preposti;

La presente autorizzazione è soggetta, altresì, a revoca immediata qualora sopraggiunte motivazioni di carattere idraulico o di superiore interesse pubblico ne imponessero la necessità. Nel tal caso la Società richiedente dovrà prontamente rimuovere, a proprie cure e spese, tutto quanto ritenuto di non più compatibile con i nuovi assetti idraulici;

La presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente agli effetti idraulici, nei limiti di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po di Piacenza, e fatti salvi i diritti dei terzi, verso i quali risulta essere unica responsabile, sia civilmente che penalmente la Società Isola Gerola SRL, nella persona del Legale Rappresentante, per ogni danno,

incidente, lesione o limitazione dei diritti precostituiti, lasciando libera ed indenne l'A.I.PO da ogni lite, molestia o richiesta di risarcimento danni che le dovesse provenire in dipendenza del rilascio della presente autorizzazione idraulica;

A riconoscimento della demanialità del bene utilizzato, la Regione Emilia Romagna-Servizio Tecnico Bacini degli affluenti del Fiume Po - Sede di Piacenza, cui viene inviato esemplare del presente Nulla Osta, è pregata di voler predisporre ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 112/98 l'Atto Disciplinare di Concessione regolante i rapporti economico/amministrativi a costituirsi tra l'Amministrazione titolare del bene in questione e la Società Isola Gerola srl richiedente.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Mirella Vergnani

Firmato digitalmente
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, c.2,
D.Lgs. 12.02.1933, n.39



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

Zanichelli

Pisani

g.

AGOSTI

Parma, - 9 LUG. 2014

Prot. N. 4974/AP

Rif. Vs. prot. 0241367 del 20.06.2014
Rif. Ns. prot. 4790 del 27.06.2014

Alla Regione Emilia-Romagna
Servizio Tecnico dei bacini degli
affluenti del Po
Sede di Piacenza
Via Santa Franca, 38
29121 PIACENZA

e, p.c. All'AIPO
Ufficio di Piacenza
Via Santa Franca, 38
29121 PIACENZA

e, p.c. Al Sig. Francesco Di Baldassarre
C.na Gerre del Pesce
26049 STAGNO LOMBARDO (CR)

e, p.c. Al Sig. Giovanni Corini
Via Caselle, n. 1
26049 STAGNO LOMBARDO (CR)

Oggetto: Art. 32 PAI - Comune di Villanova d'Arda (PC), area demaniale di superficie ha 25 circa, ubicata nei fogli catastali 10 e 34 a fronte del mappale 22 del foglio 34, località Isola Giarola.

Richiesta di rinnovo concessione di terreni demaniali per agricoltura a basso impatto ambientale e alcuni interventi di rinaturazione.

Richiedenti: Sigg. Giovanni Corini e Francesco Di Baldassarre, conduttori dell'Azienda Agricola Isola Gerola.

Con riferimento alla nota nr. 0241367 del 20/06/2014, pervenuta a questa Autorità di bacino in data 27/06/2014 (p.i. 4790), con la quale è stata trasmessa copia della domanda di rinnovo di concessione per l'esecuzione della valutazione tecnica di competenza,

considerato che l'area presenta caratteristiche di unitarietà e significatività ai sensi del Regolamento di attuazione dell'art. 32 delle NdA del PAI, approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale di questa Autorità di bacino n. 11 del 18/03/2008;

vista la domanda di rinnovo di concessione dei terreni demaniali in oggetto, con la stessa destinazione d'uso di cui al progetto di gestione precedente, sul quale l'ente scrivente ha già svolto la valutazione tecnica di competenza e ne ha trasmesso gli esiti a codesto Servizio Tecnico con nota 2186 del 20/10/2008;

preso atto che il progetto di gestione dell'area demaniale prevede la prosecuzione del primo progetto di gestione, redatto nel 2002 da questa Autorità di bacino, integrato a seguito della prima domanda di rinnovo nel 2008 (cfr. nota 2186 del 20/10/2008) consistente in coltivazioni a basso impatto ambientale (prato permanente o colture

IND. 1354

F. 438 / 07

erbacee avvicinate) per una superficie di ha 18, un'area di rispetto di ha 3,5 per la nidificazione di alcune specie di uccelli ormai rare, un saliceto ripariale esteso su ha 1, da mantenere, nonché l'estensione della formazione forestale per una superficie di ha 2,5, già in buona parte attuata con la messa a dimora di alcune fasce tampone boscate incentivate dal PSR regionale;

verificato che i terreni demaniali oggetto dell'istanza di concessione ricadono interamente nella fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM del 24/05/2001;

verificato che le aree analizzate nel progetto di gestione di cui all'oggetto non ricadono all'interno dei tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea, di cui all'art.1 c.6 delle Norme di Attuazione del PAI;

la scrivente Autorità di bacino ritiene che il progetto proposto sia compatibile con le finalità del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato con DPCM del 24/05/2001, ed esprime pertanto, ai sensi dell'art.32 delle Norme di Attuazione, **parere favorevole**, con le seguenti prescrizioni vincolanti il parere stesso, cui i concessionari dovranno attenersi:

- 1) rispettare le disposizioni contenute nel Progetto e nelle linee di gestione predisposti nel 2002 da questa Autorità di bacino ed integrati dalla documentazione successiva sopra richiamata;
- 2) preservare le emergenze ambientali, anche puntuali, presenti;
- 3) garantire la presenza di percorsi di accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde;
- 4) contenere la diffusione di specie alloctone (*Sicyos angulatus*, *Amorpha fruticosa*, *Humulus scandens*, *Reynoutria japonica*, ecc.).

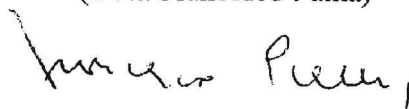
Si segnala inoltre che nel tratto del fiume Po interessato, in corrispondenza all'area, sono previsti interventi strutturali strategici afferenti al *Programma generale di gestione dei sedimenti dell'alveo del fiume Po*, stralcio confluenza Tanaro - confluenza Arda, approvato con deliberazione n. 9 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006, visionabili in particolare alla tavola 16 dell'allegato 6 (scaricabile dal sito internet all'indirizzo <http://www.adbpo.it> nella sezione Pianificazione, Attuazione del Piano di bacino, Attuazione del PAI, Gestione dei sedimenti degli alvei). Nelle previsioni, l'area risulta essere, marginalmente, potenzialmente interessata dalla riattivazione di un ramo secondario dell'alveo inciso, la cui eventuale attuazione è rimandata alla programmazione regionale.

Si trasmette il parere all'AIPO territorialmente competente anche ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo, coordinate con la Regione.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Puma)

Referente: Dott. Christian Farioli tel. 0521.276228
Dirigente di struttura: Ing. Alessio Picarelli tel. 0521.276285
1271/2013
v.a. 874, 89, 899, 927



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.